CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 20 giugno 2012 (22.06)
(OR. en)

11027/12
ADD 3 REV 1

Fascicolo interistituzionale: 2011/0276 (COD)

FSTR 53
FC 32
REGIO 85
SOC 538
AGRISTR 83
PECHE 212
CADREFIN 297
CODEC 1583

ADDENDUM 3 ALLA NOTA

della:	presidenza
al:	Comitato dei Rappresentanti permanenti (parte seconda)/Consiglio
n. prop. Comm.:	COM(2011) 615 final/2
Oggetto:	Pacchetto legislativo sulla politica di coesione - Compromesso della presidenza sugli interventi generatori di entrate nette e sui partenariati pubblico privato

Si allega per le delegazioni un testo di compromesso sulle parti relative agli interventi generatori di entrate nette del regolamento recante disposizioni comuni e un nuovo testo sui partenariati pubblico privato.

Le parti evidenziate in neretto segnalano le modifiche rispetto alle versioni rivedute (errata corrige) presentate dalla Commissione il 14 marzo 2012.

PROPOSTA PER GLI INTERVENTI GENERATORI DI ENTRATE

Articolo 54

Interventi generatori di entrate nette dopo il loro completamento

1. Il presente articolo si applica agli interventi che generano entrate nette dopo il loro completamento. Ai fini del presente articolo, si intendono con "entrate nette" i flussi finanziari in entrata pagati direttamente dagli utenti per i beni o servizi forniti dall'intervento, quali le tariffe direttamente a carico degli utenti per l'utilizzo dell'infrastruttura, la vendita o la locazione di terreni o immobili o i pagamenti per i servizi meno gli eventuali costi operativi e costi di sostituzione di attrezzature con ciclo di vita breve sostenuti durante il periodo corrispondente. I risparmi sui costi operativi generati dall'intervento sono inclusi nelle entrate nette a meno che non siano compensati da una pari riduzione delle sovvenzioni per il funzionamento.

Qualora il costo d'investimento non sia integralmente ammissibile al cofinanziamento, le entrate nette vengono imputate con calcolo *pro rata* alla parte ammissibile e a quella non ammissibile del costo d'investimento.

2. La spesa ammissibile dell'intervento cofinanziata **dai Fondi è ridotta anticipatamente tenendo conto della capacità potenziale dell'intervento di generare entrate nette in uno specifico periodo di riferimento che copre sia l'esecuzione dell'intervento sia il periodo successivo al suo completamento.**

3. Le entrate nette potenziali dell'intervento sono determinate anticipatamente tramite uno dei seguenti metodi, scelto dall'autorità di gestione per un settore, sottosettore o tipo di intervento:

a) applicazione di una percentuale di entrate forfettaria per il **settore o sottosettore applicabile all'intervento, secondo la definizione di cui all'allegato [XXX] o a uno qualsiasi degli atti delegati cui si fa riferimento in appresso.**

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 142 per eseguire adeguamenti tecnici sui tassi forfettari stabiliti nell'allegato [XXX], tenendo conto dei dati storici e del potenziale di recupero dei costi, nonché del principio "chi inquina paga", se del caso.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 142 **entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, che stabiliscono** tassi forfettari **per settori o sottosettori nei campi delle TIC, della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e dell'efficienza energetica.**

Alla Commissione è altresì conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 142 in casi debitamente giustificati per settori o sottosettori aggiuntivi diversi da quelli di cui all'allegato [XXX] che rientrano tra gli obiettivi tematici definiti nell'articolo 9 e sostenuti dai Fondi del QSC.

Qualora si applichi tale metodo, si presume che tutte le entrate nette generate durante l'esecuzione e dopo il completamento dell'intervento siano prese in considerazione nell'applicazione del tasso forfettario e pertanto esse non sono successivamente dedotte dalle spese ammissibili dell'intervento.

b) calcolo delle entrate nette **attualizzate** dell'intervento, tenendo conto **del periodo di riferimento adeguato al settore o sottosettore applicabile all'intervento, della redditività normalmente attesa per la categoria di investimento in questione**, dell'applicazione del principio "chi inquina paga" e, se del caso, di considerazioni di equità legate alla prosperità relativa dello Stato membro o della regione interessati. La Commissione adotta la metodologia **[...]** mediante atti di esecuzione in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3.

Qualora si applichi tale metodo, le entrate nette generate durante l'esecuzione dell'intervento, derivanti da fonti di entrate non prese in considerazione nel determinare le entrate nette potenziali dell'intervento, sono dedotte dalle spese ammissibili dell'intervento non più tardi della richiesta di pagamento finale presentata dal beneficiario.

4. **Il metodo di deduzione delle entrate nette determinate a norma del paragrafo 3 è stabilito conformemente alle norme nazionali.**

5. **In alternativa all'applicazione dei metodi esposti al paragrafo 3, il tasso massimo di cofinanziamento di cui all'articolo 53, paragrafo 1 può, su richiesta di uno Stato membro, essere ridotto al momento dell'adozione di un programma per una priorità nell'ambito del quale tutti gli interventi che ricevono un sostegno in virtù di tale priorità possono applicare un tasso forfettario uniforme conformemente al paragrafo 3, lettera a). Tale riduzione non è inferiore all'importo calcolato moltiplicando il tasso massimo di cofinanziamento dell'Unione applicabile in virtù delle norme specifiche di ciascun Fondo per il pertinente tasso forfettario di cui al paragrafo 3, lettera a).**

Qualora si applichi tale metodo, si presume che tutte le entrate nette generate durante l'esecuzione e dopo il completamento dell'intervento siano prese in considerazione nell'applicazione del tasso di cofinanziamento ridotto e pertanto esse non sono successivamente dedotte dalle spese ammissibili dell'intervento.

6. Qualora sia obiettivamente impossibile valutare le entrate in anticipo secondo **uno de**i metodi indicati a**i** paragrafi **3 o 5**, le entrate nette generate entro i tre anni successivi al completamento di un intervento o entro il 30 settembre 2023, se precedente, sono detratte dalla spesa dichiarata alla Commissione.

7. I paragrafi da 1 a 6 non si applicano:

a) agli interventi o parti di interventi sostenuti esclusivamente dal FSE,

b) agli interventi il cui costo ammissibile totale prima dell'applicazione dei paragrafi 1-6 non supera 1 000 000 di EUR,

c) all'assistenza rimborsabile soggetta all'obbligo di rimborso completo e ai premi,

d) all'assistenza tecnica,

e) al sostegno da o a strumenti finanziari,

f) agli interventi per i quali il sostegno pubblico assume la forma di somme forfettarie o tabelle standard di costi unitari,

g) agli interventi eseguiti nell'ambito di un piano d'azione comune,

h) agli interventi per i quali gli importi o i tassi del sostegno sono definiti nell'allegato 1 del regolamento FEASR.

In deroga al paragrafo 7, lettera b), un'autorità di gestione può applicare le disposizioni dei paragrafi da 1 a 6 a interventi al di sotto della soglia.

8. Inoltre, i paragrafi da 1 a 6 non si applicano agli interventi per i quali il sostegno nell'ambito di un programma costituisce:

a) aiuti "de minimis";

b) aiuti di Stato compatibili, qualora si applichi un limite all'intensità degli aiuti o qualora essi siano soggetti alla verifica individuale del fabbisogno di finanziamento ai sensi delle norme in materia di aiuti di Stato.

Articolo 55[1]

Ammissibilità

6. **Il presente paragrafo si applica agli interventi che generano entrate durante la loro esecuzione e ai quali non si applicano le disposizioni dell'articolo 54, paragrafi 1-6.**

Le spese ammissibili dell'intervento cofinanziato dai Fondi del QSC è ridotto delle entrate nette non prese in considerazione al momento dell'approvazione dell'intervento direttamente generate solo durante la sua esecuzione, non più tardi della richiesta di pagamento finale presentata dal beneficiario. Qualora i costi non siano integralmente ammissibili al cofinanziamento, le entrate nette vengono imputate con calcolo *pro rata* alla parte ammissibile e a quella non ammissibile del costo.

Tale regola non si applica all'assistenza tecnica, agli strumenti finanziari, all'assistenza rimborsabile soggetta all'obbligo di rimborso completo, ai premi, agli interventi soggetti alle norme sugli aiuti di Stato, agli interventi per i quali il sostegno pubblico assume la forma di somme forfettarie o tabelle standard di costi unitari, agli interventi eseguiti nell'ambito di un piano d'azione comune, agli interventi per i quali gli importi o i tassi del sostegno sono definiti nell'allegato 1 del regolamento FEASR o agli interventi per i quali il costo ammissibile complessivo non supera 50 000 EUR.

Ai fini del presente articolo e dell'articolo 54, qualsiasi pagamento ricevuto dal beneficiario e derivante da una condizione contrattuale su una violazione del contratto tra il beneficiario e terzi (penalità contrattuali) o verificatosi in conseguenza del ritiro dell'offerta da parte di un terzo scelto in base alla normativa in materia di appalti pubblici (deposito) non è considerato come entrate e non è dedotto dalle spese ammissibili dell'intervento.

[1] Modifiche dell'articolo 55, paragrafo 6, per effetto dell'articolo 54 *supra*. Il presente testo sostituisce il testo concordato in via provvisoria nel Consiglio "Affari generali" del 24 aprile 2012, cfr. doc. 8207/12 ADD 5 REV 2.

Allegato XXX

Definizione di tassi forfettari per progetti generatori di entrate nette

Settore		Tasso forfettario
1	**STRADE**	30%
2	**FERROVIE**	20%
3	**TRASPORTO URBANO**	20%
4	**ACQUA**	25%
5	**RIFIUTI SOLIDI**	20%

Norme speciali sui PPP

Nuovo considerando:

I partenariati pubblico privato ("PPP") possono essere un mezzo efficace per realizzare progetti che garantiscono il conseguimento di obiettivi di politiche pubbliche riunendo forme diverse di risorse pubbliche e private. Per facilitare l'uso dei Fondi del QSC a sostegno degli interventi strutturati come PPP, il presente regolamento tiene conto di talune caratteristiche specifiche dei PPP adeguando alcune disposizioni comuni.

Nuova definizione:

"Partenariati pubblico privato" (PPP): forme di cooperazione tra organismi pubblici e il settore privato intese a migliorare l'efficacia degli investimenti in progetti infrastrutturali o altri tipi di interventi che offrono servizi pubblici mediante la condivisione dei rischi, la messa in comune delle competenze del settore privato o fonti aggiuntive di capitale.

Titolo VII

Nuovo capo II[1]

Norme speciali sul sostegno dei Fondi del QSC ai partenariati pubblico privato

Articolo 54 bis

Partenariati pubblico privato (PPP)

I Fondi del QSC possono essere utilizzati a sostegno di interventi che sono eseguiti o la cui esecuzione è prevista nell'ambito di una struttura di PPP ("intervento PPP") sotto forma di sovvenzioni o altre forme di sostegno conformemente all'articolo 56. Tali interventi PPP sono conformi alle normative nazionali e dell'Unione in vigore, in particolare in materia di aiuti di Stato e appalti pubblici.

Articolo 54 ter

Beneficiario nell'ambito di interventi PPP

1. **In relazione a interventi PPP e in deroga all'articolo 2, paragrafo 8,** il **beneficiario può essere uno dei seguenti**:

   a) l'organismo di diritto pubblico che dà inizio all'intervento o

   b) un organismo di diritto privato di uno Stato membro (il "partner privato") che è o deve essere selezionato per l'esecuzione dell'intervento.

[1] Il vecchio capo II diventa il nuovo capo III, e così via.

2. **L'organismo di diritto pubblico che dà inizio all'intervento può proporre che il partner privato da selezionare previa approvazione dell'intervento sia il beneficiario ai fini del sostegno dei Fondi del QSC. In tal caso, la decisione di approvazione è subordinata al fatto che l'autorità di gestione si accerti che il partner privato selezionato rispetti e si assuma tutti gli obblighi che incombono a un beneficiario in virtù del presente regolamento.**

3. **Il partner privato selezionato per eseguire l'intervento può essere sostituito in qualità di beneficiario durante l'esecuzione qualora ciò sia richiesto secondo i termini e le condizioni del PPP** o dell'accordo di finanziamento tra il partner privato e l'istituzione finanziaria che cofinanzia l'intervento. **In tal caso, il partner privato o organismo di diritto pubblico sostitutivo diventa il beneficiario a condizione che l'autorità di gestione si accerti che il partner sostitutivo rispetti e si assuma tutti gli obblighi che incombono a un beneficiario in virtù del presente regolamento.**

4. **È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 142, per stabilire norme aggiuntive sul cambio di beneficiario e le responsabilità connesse.**

5. **Un cambio di beneficiario che rispetta le condizioni applicabili di cui al paragrafo 3 e l'atto delegato adottato a norma del paragrafo 4 non è considerato un cambio di proprietà nel senso dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera b).**

Articolo 54 quater

Sostegno agli interventi PPP

1. **Nel caso di un intervento PPP in cui il beneficiario è un organismo pubblico, le spese nell'ambito di un intervento PPP sostenute e pagate dal partner privato possono, in deroga all'articolo 55, paragrafo 2[1], essere considerate sostenute e pagate da un beneficiario**

[1] Le implicazioni dell'articolo 121, paragrafo 1, lettera a) e dell'articolo 128, paragrafo 1, lettera a) saranno trattate in seguito nel contesto di negoziati sul blocco della gestione finanziaria al fine di assicurare che tali disposizioni siano coerenti con il presente articolo.

e incluse in una richiesta di pagamento alla Commissione, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a. il beneficiario ha concluso un accordo PPP con un partner privato;

b. l'autorità di gestione ha verificato che le spese dichiarate dal beneficiario sono state sostenute dal partner privato e che l'intervento è conforme alle norme nazionali e dell'Unione in vigore, al programma e alle condizioni per il sostegno dell'intervento.

2. I pagamenti ai beneficiari eseguiti in relazione a spese incluse in una richiesta di pagamento conformemente al paragrafo 1 sono versati in un conto di garanzia[1] aperto a tale scopo a nome del beneficiario.

3. I fondi versati nel conto di garanzia di cui al paragrafo 2 sono utilizzati per i pagamenti conformemente all'accordo PPP, compresi eventuali pagamenti da eseguire in caso di risoluzione dell'accordo PPP.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 142 per stabilire i requisiti minimi, da includere negli accordi PPP, necessari per l'applicazione della deroga indicata nel paragrafo 1, comprese le disposizioni legate alla risoluzione dell'accordo PPP, nonché per garantire una pista di controllo adeguata.

_____

[1] Si veda la definizione in ADD 2.